*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 134° — Numero 273**

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — **Roma - Sabato, 20 novembre 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

**L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.**

**Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.**

**Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.**

**Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 novembre 1993, n. 466.

**Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato ad utilizzare il contributo straordinario di lire 117 miliardi, versato dallo Stato per l'anno 1993 ai sensi dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche per la corresponsione dei contributi alla stampa previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni 1991 e 1992.

Art. 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle cooperative femminili di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche se costituite dopo il 31 dicembre 1980, si applica interamente la disposizione di cui all'articolo 3, comma 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 250 del 1990, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

1. All'articolo 3, comma 15, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: «di cui al presente articolo», sono inserite le seguenti: « ad eccezione di quelle previste dal comma 3,».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 39 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) è il seguente:

«Art. 39 *(Ente nazionale per la cellulosa e per la carta).* — Alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al secondo comma del presente articolo, e, con priorità rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.

L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno in cui si riferisce il bilancio stesso.

La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 22, 24, 25, 26 e 27, forma oggetto di una contabilità speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso».

— La legge n. 250/1990 reca: «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa».

*Note all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 250/1990 è il seguente: «2. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i contributi di cui al comma 8 sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti anche ai giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché ai periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della citata legge n. 416 del 1981, anche se costituite, limitatamente a queste ultime, dopo il 31 dicembre 1980. Nel caso dei periodici si applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previsti dal comma 10, lettere *a)* e *b)*. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. Tali contributi sono concessi limitatamente ad una sola testata per ciascuna impresa».

— Il testo dell'art 52 della citata legge n 416/1981 è il seguente

«Art. 52 *(Cooperative nel settore giornalistico)*. — Ai fini della presente legge si intendono per cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano già costituite tra giornalisti e poligrafici nonché le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data».

— Il testo dell'art. 3, comma 10, lettera *b)*, della citata legge n. 250/1990 è il seguente

«10 A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano, alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, ovvero abbiano, alla stessa data del 30 giugno 1991, più di un rappresentante in un ramo del Parlamento e corrisposto:

*a) (omissis)*;

*b)* un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10 000 copie».

*Nota all'art 3*

— Il testo dell'art 3, comma 15, della citata legge n 250/1990, così come modificato dalla presente legge, è il seguente. «15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, *ad eccezione di quelle previste dal comma 3*, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67».

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2969)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) il 26 luglio 1993

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 29 luglio 1993, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 5 agosto 1993.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1485)

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 15 settembre 1993, con pareri delle commissioni 5ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 27, 28 ottobre 1993 e approvato il 3 novembre 1993.

93G0541

LEGGE 18 novembre 1993, n 467.

**Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, recante rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, recante rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

AVVERTENZA

Il decreto-legge 24 settembre 1993, n 377, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 25 settembre 1993

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 38, è ripubblicato il testo del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 3162):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dai Ministri del tesoro (BARUCCI) e delle finanze (GALLO) il 25 settembre 1993.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 25 settembre 1993, con pareri delle commissioni I, II, III e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 ottobre 1993.

Esaminato dalla VI commissione il 6, 13 ottobre 1993.

Esaminato in aula il 2 novembre 1993 e approvato il 3 novembre 1993.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1616):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro) in sede referente, il 4 novembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 novembre 1993.

Esaminato dalla 6ª commissione il 10 novembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 12 novembre 1993.

**93G0546**

---

LEGGE 18 novembre 1993, n. **468.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

---

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 1993, N. 382,

*All'articolo 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«1-*bis*. Per i casi previsti dall'articolo 1 e dal presente articolo l'elargizione è concessa per eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

1-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: "lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.000 milioni"».

*Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:*

«Art. 4-*bis* (*Sospensione di termini*). — *1*. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come modificato dal presente decreto, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali, amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.

*2*. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di trecento giorni, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

*3*. Sono sospesi per la medesima durata di trecento giorni l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

*4*. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui al comma 1 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie».

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

«Art. 5 (*Riservatezza degli atti*). — *1*. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è sostituito dal seguente:

"5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione del Fondo sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché con le associazioni od organizzazioni indicate nell'articolo 3, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione"».

*All'articolo 6, al comma 1, capoverso 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 39.

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 3173):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dai Ministri di grazia e giustizia (CONSO) e dell'interno (MANCINO) il 28 settembre 1993.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 settembre 1993, con pareri delle commissioni I, V, VI e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 ottobre 1993.

Esaminato dalla II commissione il 6 ottobre 1993.

Esaminato in aula il 29 ottobre 1993 e approvato il 3 novembre 1993.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1617):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 novembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 novembre 1993.

Esaminato dalla 2ª commissione il 10 novembre 1993.

Esaminato in aula e approvato l'11 novembre 1993.

93G0547

---

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 1993.

**Lavori acquedottistici connessi con l'emergenza idrica nel comune di Zafferana Etnea per il collegamento della sorgente del Pozzo Macri e l'approvvigionamento idrico dei comuni di Nicolosi, di Pedara e di Zafferana Etnea.** (Ordinanza n. 2338/FPC).

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 agosto 1982, n. 547;

Vista l'ordinanza n. 2297/FPC del 27 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1992, riguardante gli interventi volti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Zafferana Etnea, con la quale si autorizza il prefetto di Catania a disporre la espropriazione dell'impianto acquedottistico denominato «Acque Macri» sito nel comune di Pedara e la esecuzione, tramite il Consorzio acquedotto etneo, delle opere integrative necessarie all'adeguamento dell'impianto per incrementare la portata;

Visto il parere del comitato tecnico amministrativo regionale della regione siciliana, n. 19999 espresso nell'adunanza del 20 marzo 1992, relativo alla perizia di variante e suppletiva al progetto di sistemazione della condotta adduttrice dalla sorgente al serbatoio Alto Nicolosi ed al serbatoio di Pedara;

Visto lo stato di emergenza idrica relazionato dal prefetto di Catania;

Viste le risultanze della riunione di servizi del 30 aprile 1993 svoltasi presso il Dipartimento della protezione civile;

Vista la nota prot. n. 526/M/Gab del 15 settembre 1993 a firma del Ministro del bilancio e della programmazione economica, con la quale si autorizza l'emanazione di una ulteriore ordinanza integrativa, per completare le opere, per la quale viene destinato uno stanziamento aggiuntivo pari a lire 5.300 milioni;

Visto il fax prot. n. 573/M/Gab del 12 ottobre 1993 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con il quale si specifica che l'ulteriore stanziamento di lire 5,3 miliardi è destinato a «lavori acquedottistici connessi con l'emergenza idrica del comune di Zafferana Etnea, per il collegamento della sorgente del Pozzo Macri e l'approvvigionamento idrico dei comuni di Nicolosi, Pedara e Zafferana Etnea»;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Catania è autorizzato a disporre la realizzazione, tramite il «Consorzio acquedotto etneo», delle opere acquedottistiche di completamento per l'allaccio dell'impianto acquedottistico denominato «Acque Macri», sito nel comune di Pedara, alla rete di distribuzione dei comuni di Nicolosi, Pedara e Zafferana Etnea, comprendente anche la sostituzione delle condotte adduttrici, come previsto nel progetto di variante approvato con voto n. 19.999 del 20 marzo 1992 dal comitato tecnico amministrativo regionale della regione siciliana.

2. Gli interventi di cui al precedente comma sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 5.300 milioni a valere sulle economie rivenienti dall'attuazione della delibera CIPE 12 agosto 1992, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. n. 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà a versare sul Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1993

*Il Presidente:* CIAMPI

93A6446

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 1993.

**Interventi urgenti diretti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose in conseguenza dei gravi eventi meteorologici verificatisi nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani i giorni 24 e 25 ottobre e 2 novembre 1993.** (Ordinanza n. 2339/FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n 547;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile fino al 31 marzo 1994;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Considerato che i giorni 24 e 25 ottobre e 2 novembre 1993 le province di Palermo, Agrigento e Trapani sono state investite da violenti nubifragi la cui intensità si è maggiormente manifestata nei territori dei comuni di Balestrate in provincia di Palermo, di Racalmuto e Casteltermini in provincia di Agrigento e Gibellina in provincia di Trapani;

Tenuto conto che tale eccezionale evento meteorico, come risulta dalle relazioni fatte pervenire dai comuni interessati, ha determinato ingenti danni e devastazioni soprattutto nella rete viaria degli abitati con conseguente invasione di detriti, cedimento delle sedi stradali, rottura delle fognature e delle condotte di acqua potabile;

Ravvisata l'esigenza di provvedere con immediatezza alla riparazione dei danni prodotti allo scopo di evitare pericolo di danno alla incolumità delle persone e grave pregiudizio alla salute pubblica per effetto dell'inquinamento degli acquedotti e per la forzata sospensione della erogazione dell'acqua potabile;

Ritenuta, a tal fine, la opportunità di disporre l'attribuzione di un contributo straordinario a favore dei prefetti di Palermo, Agrigento e Trapani per la realizzazione degli interventi di somma urgenza di cui sopra;

Atteso che il Consiglio dei Ministri nella seduta del giorno 12 novembre 1993 ha preso atto della grave situazione di disagio e di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica venutasi a creare per la popolazione residente nei sopraindicati comuni a causa degli eventi meteorici di cui è cenno, dei danni da questi prodotti e dei connessi interventi resisi necessari;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato;

Dispone:

Art. 1.

1 Allo scopo di fronteggiare gli interventi di somma urgenza di cui in premessa, in conseguenza delle eccezionali precipitazioni piovose verificatesi i giorni 24 e 25 ottobre e 2 novembre 1993 nei comuni di Balestrate in provincia di Palermo, di Racalmuto e Casteltermini in provincia di Agrigento e di Gibellina in provincia di Trapani, è assegnata rispettivamente al prefetto di Palermo la somma di lire cinquanta milioni, al prefetto di Agrigento la somma di lire duecento milioni e al prefetto di Trapani la somma di lire cento milioni.

2. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, i destinatari dei fondi anzidetti possono adottare i provvedimenti necessari anche in deroga ad ogni vigente normativa ed in particolare alle norme di contabilità generale dello Stato.

3. I prefetti di Palermo, di Agrigento e di Trapani sono delegati alla gestione delle disponibilità di cui al comma 1 con l'osservanza, ai fini della rendicontazione delle spese, dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e dovranno riferire entro il termine di sei mesi al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi effettuati.

Art. 2.

1. L'onere complessivo di lire trecentocinquanta milioni viene posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1993

*Il Presidente:* CIAMPI

93A6447

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 ottobre 1993.

**Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/2003.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76, del 1° aprile 1993, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/2003;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/2003, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, anche stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, da rilasciare in dipendenza di operazioni ordinarie.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di venti cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le venti cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° settembre 1993, a quella n. 20, di scadenza 1° marzo 2003.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, sono altresì inseriti quattro fili metallici in senso orizzontale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036632», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/2003 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1992, n. 500 e D.M. 22 febbraio 1993 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° marzo 1993 - Roma, 1° marzo 1993; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Piemontese)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 807240 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/2003; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - 1° marzo 1993/2003 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1992, n. 500 e D.M. 22 agosto 1993 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036632», relativa al codice di identificazione del prestito; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11,50% - 1° marzo 1993/2003».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.0000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000 in viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da un miliardo e dieci miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1993

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

93A6449

DECRETO 29 ottobre 1993.

**Chiusura della gestione liquidatoria del Fondo assistenza malattia dirigenti Fiat di Torino.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa del Fondo assistenza malattia dirigenti Fiat di Torino;

Visto il bilancio di liquidazione del Fondo assistenza malattia dirigenti Fiat di Torino;

Considerato che la gestione commissariale si è conclusa con un disavanzo di L. 303.459.004 ripianato per L. 291.001.180 da parte delle aziende associate e per L. 12.535.088 da interessi attivi, al netto oneri spese bancarie di L. 77.264;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Fondo assistenza malattia dirigenti Fiat di Torino è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa si è chiusa con un disavanzo di L. 303.459.004 ripianato per lire 291.001.180 da parte delle aziende associate e per L. 12.535.088 da interessi attivi, al netto oneri spese bancarie di L. 77.264.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

*Il Ministro* BARUCCI

93A6450

DECRETO 29 ottobre 1993

**Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio umbro laziale per l'incremento e la tutela della pesca.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, con il quale, fra l'altro, sono state disposte la soppressione e la messa in liquidazione del Consorzio umbro laziale per l'incremento e la tutela della pesca,

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979, con il quale le operazioni di liquidazione del menzionato ente sono state avocate al Ministero del tesoro e affidate a questo Ispettorato generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 117, relativo al trasferimento dei beni dal Consorzio alla regione competente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 con il quale è stato attuato il trasferimento previsto dall'art. 117 citato;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio umbro laziale per l'incremento e la tutela della pesca è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che si chiude con un saldo attivo di L. 92.931.546.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 92.931.546 — cui vanno aggiunti gli interessi maturati alla data di chiusura del conto — è stato versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

*Il Ministro:* BARUCCI

CONSORZIO UMBRO LAZIALE
PER L'INCREMENTO E LA TUTELA DELLA PESCA

STATO PATRIMONIALE

*Attività*

| | | |
|---|---|---|
| Cassa | L. | 17.408.721 |
| Amministrazione provinciale Viterbo | » | 1.500.000 |
| Contrib. Ministero agricoltura e foreste | » | 10.000.000 |
| Contrib. regione Lazio | » | 1.250.000 |
| Regione Lazio (sopratasse) | » | 4.875.000 |
| Contrib. regione Umbria | » | 1.500.000 |
| Interessi attivi su depositi | » | 1.382.647 |
| Saldo rend. econ. cassa cont. | » | 321.550 |
| Anticipo delegazione Perugia | » | 28.550 |
| Convenzione consorzio - C.N.R. | » | 5.448.860 |
| ENEL (rimborso) | » | 165.602 |
| INAIL conguaglio premio anno 1979 | » | 388.110 |
| Interessi attivi su B.N.L. | » | 67.535.645 |
| Totale attività | L. | 111.804.685 |

*Passività*

| | | |
|---|---|---|
| Riconosc. beneficio ex combattente | L. | 1.894.512 |
| Vers. INAIL agenti ittici | » | 499.390 |
| Vers. INAIL operaio | » | 119.925 |
| Fondo indenn. anzianità | » | 14.571.967 |
| Esattoria imposte dirette | » | 160.789 |
| Tesoreria regione Lazio | » | 1.111.300 |
| Tasse varie | » | 1.050 |
| Versamento INAIL: | | |
| Conguaglio premio | » | 113.235 |
| Conguaglio premio ass. 78 | » | 199.456 |
| Conguaglio premio ass. 79 | » | 201.515 |
| Totale passività | L. | 18.873.139 |
| Avanzo di liquidazione | » | 92.931.546 |
| Totale a pareggio | L. | 111.804.685 |

CONTO ECONOMICO

*Spese e perdite*

| | | |
|---|---|---|
| Insussistenze di attività | L. | 14.754.590 |
| Sopravvenienze passive | » | 656.320 |
| Costi della gestione liquidatoria | » | 1.787.345 |
| Totale spese e perdite | L. | 17.198.255 |
| Avanzo di liquidazione | » | 92.931.546 |
| Totale a pareggio | L. | 110.129.801 |
| Avanzo alla data delle consegne | L. | 28.421.125 |

*Rendite e profitti*

| | | |
|---|---|---|
| Sopravvenienze di attività | L. | 382.651 |
| Insussistenze di passività | » | 13.236.668 |
| Interessi attivi su B.N.L. | » | 67.535.645 |
| Ricavi della gestione liquidatoria | » | 553.712 |
| Totale rendite e profitti | L. | 110.129.801 |

**93A6451**

DECRETO 29 ottobre 1993.

**Chiusura della gestione liquidatoria del Fondo interaziendale di assistenza sanitaria a favore dei dirigenti delle società del gruppo Lepetit S.p.a. e consociati e dei familiari a loro carico.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava i fondi di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione del Fondo interaziendale di assistenza sanitaria a favore dei dirigenti delle società del gruppo Lepetit S.p.a. e consociati e dei familiari a loro carico;

Considerato che per il suddetto Fondo l'I.G.E.D. ha provveduto al versamento dell'avanzo finale di liquidazione di L. 102.173.267 sul conto di tesoreria previsto dall'art. 77 della legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Fondo interaziendale di assistenza sanitaria a favore dei dirigenti delle società del gruppo Lepetit S.p.a. e consociati e dei familiari a loro carico è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio del Fondo si è conclusa al 22 ottobre 1992 con un avanzo finale di liquidazione di L. 102.173.267 versate sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

*Il Ministro:* BARUCCI

93A6452

DECRETO 29 ottobre 1993.

**Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso della Società autotrasporti Busti di Bergamo.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso della Società autotrasporti Busti di Bergamo, dalla quale si evince, tra l'altro, che il disavanzo relativo all'esercizio 1979, che doveva essere ripianato dall'I.G.E.D. tramite il conto di tesoreria di cui all'art. 77 della legge n. 833/1978, è stato invece ripianato dagli iscritti alla Cassa di soccorso stessa con propri fondi;

Considerato che per detto ripiano non è stata avanzata alcuna richiesta di rimborso entro il termine di decadenza di cui all'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e che, comunque, il relativo diritto di credito è da ritenersi estinto per decorso del termine di prescrizione;

Considerato che la movimentazione del conto, acceso presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato alla Cassa di soccorso, ha prodotto delle risultanze attive ammontanti a L. 921.325;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso della Società autotrasporti Busti di Bergamo è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa al 20 giugno 1990 con un avanzo di L. 921.325 che è stato versato, ai sensi dell'art. 77 della legge n. 833/1978, sul conto corrente infruttifero di tesoreria 21108 (ex 597) intestato al Ministero del tesoro - I.G.E.D. «Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

*Il Ministro:* BARUCCI

93A6453

DECRETO 29 ottobre 1993.

**Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso dell'Azienda consorziale autotrasporti di Piacenza.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che la gestione commissariale della Cassa di soccorso dell'Azienda consorziale autotrasporti (ACAP) di Piacenza si è chiusa con un avanzo di L. 7.085.280;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso dell'Azienda consorziale autotrasporti (ACAP) di Piacenza è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa al 3 novembre 1993 con il versamento delle risultanze attive della liquidazione di L. 7.085.280 sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

*Il Ministro:* BARUCCI

93A6454

DECRETO 29 ottobre 1993.

**Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso per il personale della S.A.B.E.F. S.r.l. di Pieve di Soligo.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa di soccorso per il personale della società Antonio Baratto e Figli (S.A.B.E.F.) S.r.l. di Pieve di Soligo (Treviso);

Considerato che per la suddetta Cassa di soccorso si è provveduto al versamento al bilancio dello Stato - capo X, cap. 3342 delle residue disponibilità finanziarie per un importo di L. 5.913.620;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

*Articolo unico*

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale della S.A.B.E.F. S.r.l. di Pieve di Soligo (Treviso) è chiusa a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

*Il Ministro:* BARUCCI

93A6455

DECRETO 29 ottobre 1993.

**Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Potenza.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per effetto dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commisari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni, presso il Ministero del tesoro. di cui alla citata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Potenza;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in L. 5.102.975, si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge n. 833 citata;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Potenza è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che presenta una chiusura a pareggio in virtù dei sopra richiamati interventi finanziari, disposti per complessive L. 5.102.975 a copertura del disavanzo di pari importo.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

*Il Ministro:* BARUCCI

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 30 GIUGNO 1993

a) *Situazione patrimoniale*

Attività realizzate

| | | |
|---|---|---|
| Cassa e banche | L. | 130.052.261 |
| Crediti verso terzi | » | 35.461.999 |
| Totale attività realizzate | L. | 165.514.260 |
| Disavanzo finale di liquidazione coperto con le disponbilità finanziarie di cui al quinto comma dell'art. 65 della legge n. 833/1978 | » | 5.102.975 |
| Totale a pareggio | L. | 170.617.235 |

Passività estinte

| | | |
|---|---|---|
| Debiti verso terzi | L. | 57.229.819 |
| Fondo indennità quiescenza | » | 113.387.416 |
| Totale passività estinte | L. | 170.617.235 |

b) *Conto economico*

Spese e perdite

Insussistenze di attività:

| | | |
|---|---|---|
| Per estinzione dei crediti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983 | L. 177.694.298 | |
| Per estinzione dei crediti ai sensi dell'art. 12 della legge n. 155/1989 | » 1.805 | |
| Per accertamento di minori crediti | » 525.961 | |
| Per estinzione del credito relativo al deposito delle disponibilità del fondo indennità di quiescenza presso la Federmutue artigiani ai sensi dell'art. 15 legge n. 638/1983 | » 124.168.899 | |
| Per assegnazione dei beni mobili al comune di Potenza ai sensi dell'articolo 65 della legge n. 833/1978 | » 1.429.084 | L. 303.820.047 |

Sopravvenienze passive:

| | | |
|---|---|---|
| Per accertamento di nuovi o maggiori debiti verso terzi | L. | 48.670.365 |
| Per indennità di fine servizio | » | 40.031.902 |
| | L. | 392.522.314 |
| Avanzo di liquidazione alla data del 30 giugno 1981 | L. | 284.497.361 |

Rendite e profitti

Sopravvenienze attive:

| | | |
|---|---|---|
| Per accertamento di nuovi e maggiori crediti | L. | 1.561.845 |

Insussistenze di passività:

| | | |
|---|---|---|
| Per estinzione di debiti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983 | L. 14.242.940 | |
| Per estinzione di debiti ai sensi dell'art. 2946 del codice civile | » 86.849.492 | |
| Annullamento del fondo ammortamento mobili per assegnazione degli stessi al comune di Potenza ai sensi dell'art. 65 della legge numero 833/1978 | » 267.701 | L. 101.360.133 |
| Disavanzo finale di liquidazione coperto con le disponibilità legge n. 833/1978 | | L. 5.102.975 |
| | | L. 392.522.314 |

93A6481

DECRETO 29 ottobre 1993.

**Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso della società Tigullio pubblici trasporti S.p.a. di Chiavari.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della Cassa di soccorso della società Tigullio pubblici trasporti S.p.a. di Chiavari (Genova) dalla quale si evince che detta Cassa ha assorbito le casse di soccorso delle società Autoservizi Spagnoli di Sestri Levante (Genova) e S.C.A.L. di Rapallo (Genova);

Considerato che dal rendiconto della Cassa di soccorso Tigullio pubblici trasporti S.p.a. di Chiavari (Genova) risulta un avanzo totale di L. 21.422.194;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso della società Tigullio pubblici trasporti S.p.a. di Chiavari è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa con un avanzo finale di liquidazione di L. 21.422.194 che è stato versato, ai sensi dell'art. 77 della legge n. 833/1978, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) intestato al Ministero del tesoro - I.G.E.D. «Disponibilità finanziaria degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

*Il Ministro:* BARUCCI

93A6482

---

DECRETO 29 ottobre 1993.

**Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Trieste.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per effetto dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia pr gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni, presso il Ministero del tesoro, di cui alla citata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Trieste;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in L. 87.414.100, si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge n. 833 citata;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Trieste è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che presenta una chiusura a pareggio in virtù dei sopra richiamati interventi finanziari, disposti per complessive L. 87.414.100 a copertura del disavanzo di pari importo.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

*Il Ministro:* BARUCCI

---

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 30 SETTEMBRE 1993

a) *Situazione patrimoniale*

Attività realizzate

| | | |
|---|---|---|
| Cassa e banche | L. | 26.767.047 |
| c/c postale | » | 113.376 |
| Crediti verso terzi | » | 245.733 |
| Interessi attivi | » | 2.218.383 |
| Totale attività realizzate | L. | 29.344.539 |
| Disavanzo finale di liquidazione coperto con le disponibilità finanziarie di cui al quinto comma dell'art. 65 della legge n. 833/1978 | » | 87.414.100 |
| Totale a pareggio | L. | 116.758.639 |

Passività estinte

| | | |
|---|---|---|
| Debiti verso terzi | L. | 58.196.654 |
| Fondo indennità di quiescenza | » | 58.196.035 |
| Spese per la liquidazione | » | 375.950 |
| Totale passività estinte | L. | 116.758.639 |

b) *Conto economico*

Spese e perdite

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Insussistenze di attività: | | | | |
| Per estinzione dei crediti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983 | L. | 66.148.051 | | |
| Per estinzione dei crediti ai sensi dell'art. 12 della legge n. 155/1989 | » | 8.000 | | |
| Per assegnazione di parte dei beni mobili al comune di Trieste ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833/1978 | » | 8.000.000 | | |
| Per estinzione del credito relativo al deposito della disponibilità del fondo indennità di quiescenza presso la Federmutue artigiani ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983 | » | 64.800.110 | L. | 138.956.161 |
| Sopravvenienze passive: | | | | |
| Indennità fine servizio | | | L. | 206.055 |
| Spese di liquidazione | | | » | 375.950 |
| Spese per accertamento di nuovi e maggiori debiti verso terzi | | | » | 43.265.734 |
| | | | L. | 182.803.900 |
| Avanzo di liquidazione alla data del 30 giugno 1981 | | | L. | 63.455.523 |

*Rendite e profitti*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sopravvenienze attive: | | | | |
| Per accertamento di nuovi e maggiori crediti | L. | 113.376 | | |
| Per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 12 della legge 26 aprile 1989, n. 155 | » | 8.648 | L. | 122.024 |
| Insussistenze di passività: | | | | |
| Per estinzione di debiti ai sensi degli articoli 2934 e 2946 del codice civile | L. | 220.700 | | |
| Per estinzione di debiti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983 | » | 29.368.022 | | |
| Per estinzione di debiti ai sensi dell'art. 12 della legge n. 155/1989 | » | 5.148 | L. | 29.593.870 |
| Rendite: | | | | |
| Interessi attivi | | | » | 2.218.383 |
| Disavanzo finale di liquidazione coperto con le disponibilità finanziarie della legge n. 833/1978 | | | L. | 87.414.100 |
| | | | L. | 182.803.900 |

**93A6483**

---

DECRETO 16 novembre 1993.

**Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1990 (quinquennali), 1° giugno 1991 (settennali), 1° dicembre 1991 (settennali), 1° giugno 1992 (settennali), 1° giugno 1993 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1993 e scadenza nel mese di giugno 1994.**

IL DIRETTTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 193314/66-AU-227 del 22 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° dicembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 348717/66-AU-240 del 23 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 349509/66-AU-251 del 20 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.500 miliardi;

n. 825627/66-AU-264 del 20 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.000 miliardi;

n. 100675/66-AU-278 del 21 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1993, sottoscritti per l'importo di lire 4.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1993 e scadenza nel mese di giugno 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di dicembre 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 193314 del 22 novembre 1990, n. 348717 del 23 maggio 1991, n. 349509 del 20 novembre 1991, n. 825627 del 22 novembre 1990, n. 348717 del 23 maggio 1991, n. 349509 del 20 novembre 1991, n. 825627 del 20 maggio 1992 e n. 100675 del 21 maggio 1993, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di giugno 1994, è determinato nella misura:

del 5,05% per i CCT quinquennali 1° dicembre 1990 - codice ABI 13092, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 7;

del 5,05% per i CCT settennali 1° giugno 1991 - codice ABI 13200, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 6;

del 5,05% per i CCT settennali 1° dicembre 1991 - codice ABI 13210, emessi per lire 7.500 miliardi, cedola n. 5;

del 5,05% per i CCT settennali 1° giugno 1992 - codice titolo 36611, emessi per lire 10.000 miliardi, cedola n. 4;

del 5,05% per i CCT settennali 1° giugno 1993 - codice titolo 36639, emessi per lire 4.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.767.412.500.000, così ripartite:

L. 302.985.000.000 per i CCT quinquennali 1° dicembre 1990;

L. 353.482.500.000 per i CCT settennali 1° giugno 1991;

L. 378.731.250.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1991;

L. 504.975.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1992;

L. 227.238.750.000 per i CCT settennali 1° giugno 1993,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

**93A6500**

---

DECRETO 16 novembre 1993.

**Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1985 (decennali) e 1° dicembre 1986 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1993 e scadenza nel mese di dicembre 1994.**

IL DIRETTTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 320572/66-AU-97 del 21 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 30 novembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° dicembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 4.700 miliardi;

n. 626091/66-AU-124 del 25 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° dicembre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del citato decreto ministeriale n. 626091 del 25 novembre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1993 e scadenza nel mese di dicembre 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di dicembre 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 320572 del 21 novembre 1985 e n. 626091 del 25 novembre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di dicembre 1994, è determinato nella misura:

dell'8,80% per i CCT decennali 1° dicembre 1985 - codice ABI 12846, emessi per lire 4.700 miliardi, cedola n. 9;

del 9,40% per i CCT decennali 1° dicembre 1986 - codice ABI 12873, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 8.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di lire 695.600.000.000, così ripartite:

L. 413.600.000.000 per i CCT decennali 1° dicembre 1985;

L. 282.000.000.000 per i CCT decennali 1° dicembre 1986,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1993

*Il direttore generale:* PAOLILLO

93A6501

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 ottobre 1993

**Impegno della somma di L. 1.710.000.000 a favore della regione Calabria per il 1993, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario.**

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/77, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1992, n. 501, per l'esercizio 1993;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977, con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 30 miliardi, a titolo di prima annualità 1977 del sopracitato limite d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/77;

Visto il proprio precedente decreto d'impegno per il 1993;

Ritenuto di dover impegnare, per il 1993, anche l'annualità spettante alla regione Calabria che ha comunicato la certificazione attestante l'attivazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art. 2 della legge n. 403/77;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 1.710.000.000 è impegnata, per il 1993, a titolo di annualità del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/77, a favore della regione Calabria.

Art. 2.

È autorizzato il versamento di L. 1.710.000.000 a favore della regione Calabria, di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere di L. 1.710.000.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1993

*Il direttore generale:* BITETTI

93A6459

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 novembre 1993.

**Revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo relativo al progetto «S.P. Bivio Cirella - Bivio Orsomarso» - Amministrazione provinciale di Cosenza, dell'importo di lire 800 milioni.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'art. 17, commi 41 e 42, ha autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali;

Visto l'art. 17 della predetta legge che al comma 42 ha demandato al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione alla concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti sulla base di criteri da stabilirsi dal C.I.P.E., statuendo nel contempo «la revoca dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultassero avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo»;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988, esecutiva del disposto del citato articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 100 del 18 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1990, approvativo del programma di interventi per l'importo di lire 450 miliardi per l'anno 1989;

Considerato che il progetto relativo alla S.P. Bivio Cirella - Bivio Orsomarso - Amministrazione provinciale di Cosenza, è stato incluso nel programma di cui al citato decreto ministeriale;

Considerato che la suddetta amministrazione provinciale ha provveduto alla consegna dei lavori in data 1° dicembre 1992, oltre un anno dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

In applicazione dell'art. 17, comma 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e della delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988, l'autorizzazione alla concessione del mutuo relativo al progetto «S.P. Bivio Cirella - Bivio Orsomarso» - Amministrazione provinciale di Cosenza, dell'importo di lire 800 milioni, giusta decreto ministeriale 18 gennaio 1990, n. 100, è revocata.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1993

*Il Ministro:* MERLONI

93A6477

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 novembre 1993.

**Autorizzazione alla visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, dei prodotti ittici allo stato di congelamento in importazione da Paesi terzi presso il porto di Taranto.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 7 ottobre 1980;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1986;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1993;

Ritenute valide le motivazioni di origine economico-commerciale addotte dagli enti ed organizzazioni interessati a sostegno della opportunità che la visita sanitaria a prodotti ittici congelati, venga consentita presso le strutture del porto di Taranto;

Considerato l'esito favorevole delle ispezioni svolte da funzionari della commissione CEE e della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità in vista dell'inclusione di detto porto nella lista definitiva dei posti di ispezione frontaliera della Comunità europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata in via continuativa ed a titolo sperimentale, fino al 31 dicembre 1993, presso le strutture della società Taranpesca (Taranto) la visita sanitaria dei prodotti ittici allo stato di congelamento in importazione dai Paesi terzi.

2. La società Taranpesca garantisce il pubblico utilizzo delle strutture rese disponibili per la visita sanitaria di cui al comma precedente.

Art. 2.

1. Salvo ogni altra determinazione, l'esecuzione della visita sanitaria di cui al precedente art. 1 è affidata all'ufficio veterinario del porto di Bari competente territorialmente.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1993

*Il Ministro:* GARAVAGLIA

93A6457

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 ottobre 1993.

**Istituzione di una nuova sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura con sede in Amelia, nella provincia di Terni della regione Umbria.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il proprio decreto del 21 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1987, con il quale si è provveduto a determinare l'assetto delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Umbria;

Considerato che l'esecuzione del predetto provvedimento ha evidenziato l'esigenza di modifiche e aggiustamenti onde pervenire a una più razionale articolazione territoriale degli uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro in modo tale da assicurare un assetto maggiormente adeguato al migliore soddisfacimento dei compiti istituzionali di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di impiego;

Ritenuto che un migliore apprezzamento dello stato dei collegamenti e dei trasporti, nonché dell'articolazione degli altri organi amministrativi induce a disporre, a modifica dell'assetto precedentemente determinato, l'istituzione di una ulteriore sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Ritenuto di dover individuare in Amelia la sede dell'istituenda sezione circoscrizionale e di aggregare alla stessa i comuni del Narnese e dell'Amerino per l'omogeneità del locale mercato del lavoro;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge medesima, le amministrazioni comunali facenti parte dell'area circoscrizionale sono tenute a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, in concorso proporzionale di spesa tra loro;

Acquisito il parere espresso dalla commissione regionale per l'impiego dell'Umbria nella seduta del 27 aprile 1993 e ritenuto di provvedere in conformità al medesimo:

Decreta:

*Provincia di Terni:*

È istituita nel territorio della provincia di Terni, oltre a quelle già determinate, la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 9, con sede ad Amelia, comprendente i comuni di: Amelia, Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Penna in Teverina.

Per effetto del disposto di cui al precedente punto l'ambito territoriale della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 6 di Terni, viene così modificato:

n. 6 di Terni, con sede in Terni, comprendente i comuni di Terni, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone.

Roma, 9 ottobre 1993

*Il Ministro:* GIUGNI

93A6458

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 11 novembre 1993.

**Norme tecniche generali in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e di consumo in un processo di combustione.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Vista la legge 10 gennaio 1991, n. 10;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto individua nell'allegato *A* i tipi e le caratteristiche dei residui nonché le rispettive norme tecniche e condizioni alle quali il riutilizzo dei residui stessi come fonte di energia in un ciclo di combustione è sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4, e all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 1993.

Art. 2.

Gli impianti esistenti già autorizzati ad utilizzare in un ciclo di combustione per la produzione di energia residui elencati nell'allegato *A* devono adeguarsi alle norme tecniche ed alle condizioni previste nell'allegato medesimo entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto in modo specifico nell'allegato stesso. A tal fine la comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge citato è corredata da un progetto di adeguamento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1993

*Il Ministro dell'ambiente*
SPINI

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
SAVONA

ALLEGATO *A*

## NORME TECNICHE PER IL RIUTILIZZO COME FONTE DI ENERGIA DEI RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO.

### *A)* REQUISITI E LIMITAZIONI D'USO DEI COMBUSTIBILI NON CONVENZIONALI.

1. *Sottoprodotti e residui di lavorazioni agricole (biomasse).*

1.1. Definizione:

residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da granella, piante oleaginose, ecc.);

residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc);

residui da estrazione forestale;

residui colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.);

residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.).

1.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 1.1 deve essere esercitato in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

2. *Residui della lavorazione di legno e affini non trattati e residui tessili di filatura e di tessitura (biomasse).*

2.1. Definizione.

Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine derivanti dall'industria del legno (I e II lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e condensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia ecc.). Scarti anche in polvere, e base vegetale, derivanti dalle lavorazioni tessili di filatura e di tessitura.

2.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizati come combustibile i prodotti di cui al punto 2.1 deve essere esercitato in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi del'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustione gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

3. *Sanse esauste e affini (biomasse).*

3.1. Definizione.

Sanse esauste derivanti da impianti di estrazione di olio da sanse vergini aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di umidità del 30%;

un contenuto massimo di zolfo dello 0,1% (in peso sul secco);

un P.C.I. (potere calorifero inferiore) minimo pari a 3000 Kcal/kg (sul secco).

3.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizati come combustibile i prodotti di cui al punto 3.1 deve essere esercitato in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi del'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustione gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

4. *Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali (biomasse).*

4.1. Definizione.

Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinacciolo derivante da impianti di estrazione di olio di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali derivanti da impianti dell'industria distillatoria per estrazione di alcoli, dell'industria enologica e ortofrutticola, acquaviti di vinaccia e di frutta e da impianti per l'estrazione del succo di frutta e affini aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di umidità del 30%;

un contenuto massimo di zolfo dello 0.3% (in peso sul secco);

un P.C.I. (potere calorifico inferiore) minimo pari a 3000 Kcal/kg (sul secco).

4.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 4.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

5. *Residui della lavorazione del legno e affini trattati*

5.1. Definizione.

Scarti ed agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale derivanti dall'industria del legno (I e II lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e condensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia ecc.) privi di rivestimento in PVC e di laminati fenolici, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di resina urea-formaldeide o melamina-formaldeide o urea-melamina-formaldeide del 12% (come peso secco peso secco di pannello);

un contenuto massimo di additivi stabilizzanti (cloruro di ammonio, solfato di ammonio, urea-esametilentetrammina) del 10% (come peso secco peso secco di resina);

un contenuto massimo di zolfo dello 0,1% (come peso secco peso di pannello).

5.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'utilizzazione dei prodotti di cui al punto 5.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2 CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

| | | |
|---|---|---|
| Polveri | 30 | mg/Nmc |
| HCl | 30 | mg/Nmc |
| HF | 2 | mg/Nmc |
| Cd+Hg+Tl | 0,1 | mg/Nmc |
| Carbonio organico totale | 30 | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo | 200 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto | 500 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio | 150 | mg/Nmc |
| PCDD+PCDF (come diossina equivalente) | 0,1 | ng/Nmc |
| Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | 0,1 | mg/Nm |

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

6. *Carta, cartone e poliaccoppiati*

6.1. Definizione.

Scarti e cascami di lavorazione dell'industria cartaria, grafica e degli imballaggi costituiti da carta, cartone e poliaccoppiati composti da carta, polietilene ed alluminio, aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 3000 Kcal/kg ed un contenuto di zolfo e ceneri rapportate ai seguenti valori di combustibile convenzionale:

| | | |
|---|---|---|
| Potere calorifico inferiore | 4000 | Kcal/kg |
| Ceneri | 10% | in peso |
| Zolfo | 0,3% | in peso |

Il prodotto non deve essere contaminato da composti metallici di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in concentrazioni superiori ad un decimo di quelle stabilite al par. 1.2 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale ex art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e non deve contenere più dello 0,2% in peso (sul secco) di cloro e non più dello 0,04% in peso (sul secco) di altri alogenuri.

Il prodotto non deve inoltre contenere né essere contaminato dalle altre sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

6.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'utilizzazione dei rifiuti di cui al punto 6.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

| | | |
|---|---|---|
| Polveri | 30 | mg/Nmc |
| HCl | 30 | mg/Nmc |
| HF | 2 | mg/Nmc |
| Cd+Hg+Tl | 0,1 | mg/Nmc |
| Carbonio organico totale | 30 | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo | 300 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto | 500 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio | 150 | mg/Nmc |
| PCDD+PCDF (come diossina equivalente) | 0,1 | ng/Nmc |
| Al (nel caso il rifiuto contenga alluminio) | 5 | mg/Nmc |
| Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | 0,1 | mg/Nmc |

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

7. *Resine artificiali e sintetiche non contenenti cloro*

7.1. Definizione.

Scarti e sfridi industriali, imballaggi e contenitori privi di cloro aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 4000 Kcal/kg.

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

7.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 7.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 7.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

7.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 7.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

| | | |
|---|---|---|
| Polveri | 30 | mg/Nmc |
| HCl | 30 | mg/Nmc |
| HF | 2 | mg/Nmc |
| Cd+Hg+Tl | 0,1 | mg/Nmc |
| Carbonio organico totale | 30 | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo | 300 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto | 500 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio | 150 | mg/Nmc |
| PCDD+PCDF (come diossina equivalente) | 0,1 | ng/Nmc |
| Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | 0,1 | mg/Nm |

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

8. *Fluff da macinazione di autoveicoli.*

8.1. Definizione.

Guarnizioni e profili di gomma, tessuti, plastiche provenienti dalla macinazione delle auto dopo separazione dei componenti metallici e frammenti di pneumatici per vetture e autocarri, aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di inerti dell'8% (in peso);

un contenuto massimo di zolfo dell'1,0% (in peso);

un contenuto massimo di metalli del 2,0% (in peso);

un contenuto massimo di ossido di zinco dell'1,5% (in peso);

un potere calorifico inferiore minimo di 3500 Kcal/kg.

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

8.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 8.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 8.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

8.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 8.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, dell'ossido di zolfo e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

| | | |
|---|---|---|
| temperatura della camera di combustione | min | 950 °C |
| temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido/griglia mobile | min | 850 °C |
| efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) | min | 99% |

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

| | | |
|---|---|---|
| Polveri | 30 | mg/Nmc |
| HCl | 30 | mg/Nmc |
| HF | 2 | mg/Nmc |
| Cd+Hg+Tl | 0,1 | mg/Nmc |
| Carbonio organico totale | 30 | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo | 400 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto | 500 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio | 150 | mg/Nmc |
| PCDD+PCDF (come diossina equivalente) | 0,1 | ng/Nmc |
| Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | 0,1 | mg/Nmc |
| Zn | 5 | mg/Nmc |

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

9. *Pneumatici fuori uso.*

9.1. Definizione.

Pneumatici (per autovetture, autocarri, ecc.) interi o in frammenti derivanti da produzione, vendita, sostituzione, ricostruzione, aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di ferro del 22% (in peso);

un contenuto massimo di ossido di zinco del 3.5% (in peso);

un potere calorifico inferiore minimo di 6000 Kcal/kg.

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

9.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 9.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 9.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

9.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 9.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, dell'ossido di zolfo e della temperatura nell'effluente gassoso, devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi

| | | |
|---|---|---|
| temperatura della camera di combustione | min | 950 °C |
| temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido | min | 850 °C |
| efficienza di combustione ($CO_2$/$CO+CO_2$) | min | 99% |

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume

| | | |
|---|---|---|
| Polveri | 30 | mg/Nmc |
| HCl | 30 | mg/Nmc |
| HF | 2 | mg/Nmc |
| Cd+Hg+Tl | 0,1 | mg/Nmc |
| Carbonio organico totale | 30 | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo | 400 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto | 500 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio | 150 | mg/Nmc |
| PCDD+PCDF (come diossina equivalente) | 0,1 | ng/Nmc |
| Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | 0,1 | mg/Nmc |
| Zn | 5 | mg/Nmc |

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n 203/1988

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

10 *Solventi e miscugli di solventi organici - residui di distillazione di prodotti organici*

10 1 Definizione

Solventi organici non clorurati, loro miscele e residui di distillazione di prodotti organici aventi le seguenti caratteristiche:

potere calorifico inferiore minimo pari a 4000 Kcal/kg,

assenza di composti organici alogenidrici,

temperatura di fluidificazione non superiore a 95 °C.

I prodotti non devono essere contaminati da composti metallici di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n 915/1982, in concentrazioni superiori ad un decimo di quelle stabilite al paragrafo 1 2 della deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale ex art 5 del decreto del Presidente della Repubblica n 915/1982

10 2 Caratteristiche dell'impianto

Il prodotto di cui al punto 10 1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 10 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare

Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale compresa fra il 10 e il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase del suo funzionamento

Detti impianti devono essere provvisti di

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria combustibile anche nelle fasi di avviamento,

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi

| | | |
|---|---|---|
| temperatura della camera di combustione | min | 950 °C |
| efficienza di combustione ($CO_2$/$CO+CO_2$) | min | 99% |

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume

| | | |
|---|---|---|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
| HCl | 10 | mg/Nmc |
| HF | 2 | mg/Nmc |
| Sostanze di cui al par 1 1 classe II (*) | 0,5 | mg/Nmc |
| Sostanze di cui al par 2 classe I (*) | 0,05 | mg/Nmc |
| Sostanze di cui al par 2 classe II e III (*) | 0,5 | mg/Nmc |
| Zn | 5 | mg/Nmc |
| Carbonio organico totale | 10 | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo | 50 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto | 400 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero) | 50 | mg/Nmc |
| PCDD+PCDF (come diossina equivalente) | 0,1 | ng/Nmc |
| Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | 0,1 | mg/Nmc |

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato

11 *Combustibile derivato da rifiuti* (RDF)

11 1 Definizione

Combustibile ottenuto da rifiuti solidi urbani e/o assimilabili, ad esclusione dei rifiuti tossici e nocivi e dei rifiuti ospedalieri, attraverso la raccolta differenziata e/o cicli di lavorazione che ne aumentano il potere calorifico, riducono la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale organico putrescibile, contenuto di umidità e di inquinanti entro i seguenti limiti

| | |
|---|---|
| Umidità | max 25% |
| P.C I sul tal quale | 3000 Kcal/kg |
| Ceneri sul tal quale in peso | max 15% |
| Cloro sul tal quale | max 0,7% |
| Zolfo sul tal quale | max 0,5% |
| Pb sul secco in peso | max 100 mg/kg |
| Cr sul secco | max 50 mg/kg |
| Cu sul secco | max 150 mg/kg |
| Mn sul secco | max 150 mg/kg |
| Zn sul secco | max 500 mg/kg |
| Ni sul secco | max 20 mg/kg |
| As sul secco | max 10 mg/kg |
| Cd+Hg sul secco | max 10 mg/kg |
| Pb+Cr+Cu+Mn+Zn sul tal quale | max 900 mg/kg |

Per ciascuna partita di RDF deve essere certificata la temperatura di rammollimento delle ceneri

11 2 Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 11 1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 11 3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

(*) Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario n 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n 176 del 30 luglio 1990)

11.3. Caratteristiche dell'impianto.

Il prodotto di cui al punto 11.1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare.

Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale minima del 10%.

Gli impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, dell'ossido di zolfo, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

| | |
|---|---|
| temperatura della camera di combustione . . . . . | min 950 °C |
| temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido/a griglia mobile . . . . . | min 850 °C |
| efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) . . . . | min 99% |

e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume sono:

| | | |
|---|---|---|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
| HCl | 10 | mg/Nmc |
| HF | 2 | mg/Nmc |
| Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*) | 0,5 | mg/Nmc |
| Sostanze di cui al par. 2 classe I (*) | 0,05 | mg/Nmc |
| Sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*) | 0,5 | mg/Nmc |
| Zn | 5 | mg/Nmc |
| Carbonio organico totale | 10 | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo | 50 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto | 400 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero) | 50 | mg/Nmc |
| PCDD+PCDF (come diossina equivalente) | 0,1 | ng/Nmc |
| Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | 0,1 | mg/Nmc |

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

12. *Biogas.*

12.1. Definizione.

Gas combustibile prodotto dalla fermentazione anaerobica metanogenica di molecole organiche avente le seguenti caratteristiche:

| | |
|---|---|
| Metano | min 30% vol/vol |
| H2S | max 1,5% vol/vol |
| Potere calorifico inferiore | min 3000 Kcal/Nm3 |

(*) Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990).

12.2. Caratteristiche degli impianti.

L'utilizzazione di biogas è consentita all'interno degli stabilimenti e/o aree in cui si produce:

in impianti di combustione che garantiscano in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e nel rispetto dei valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, per le corrispondenti tipologie di impianti. Non si applica il limite per le emissione di ossido di zolfo;

in motori fissi a combustione interna nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

13. *Distillati di catrame di carbon fossile provenienti da forni di cottura per elettrodi di carbone*

13.1. Definizione.

Materiale catramoso derivante dal processo di cottura degli elettrodi di carbone e recuperato dal sistema di abbattimento dei fumi mediante elettrofiltrazione analogo al prodotto di cui al codice NC 2706 delle tariffe doganali, avente le seguenti caratteristiche:

contenuto massimo di zolfo pari all'1% in peso;

contenuto massimo di ceneri pari allo 0,6% in peso;

potere calorico p.c.i. 8.000-8.500 Kcal/kg.

13.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 13.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 13.3.

13.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 13.1 è consentita nei forni industriali per la produzione degli elettrodi ed in impianti di potenza termica non inferiore a 10 MW.

Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale compresa tra il 10 e il 40% del calore totale prodotto dagli impianti in qualsiasi fase del loro funzionamento.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustione gassosa o liquida (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del combustibile (non richiesta nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

| | |
|---|---|
| temperatura della camera di combustione . | min 950 °C |
| efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) . | min 99% |
| tenore di ossigeno nei fumi in volume . . . | min 4% |

e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume sono:

| | | |
|---|---|---|
| Polveri | 50 | mg/Nmc |
| Floruro di idrogeno (HF) | 2 | mg/Nmc |
| Carbonio organico totale (non si applica se il combustibile viene utilizzato direttamente nei forni di cottura degli elettrodi) | 20 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto | 500 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero) | 50 | mg/Nmc |
| Idrocarburi policiclici aromatici | 0,1 | mg/Nmc |

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Non si applica il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

14 *Resine artificiali e sintetiche* (PDF).

14.1. Definizione.

Residui plastici da scarti e sfridi industriali, imballaggi e films post-consumo da raccolta differenziata, con contenuto di cloro inferiore a 0,2% aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 4000 Kcal kg.

Il residuo non deve contenere, né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e o concentrazioni tali da farlo classificare tossico-nocivo.

14.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del residuo di cui al punto 14.1 può essere effettuato attraverso:

*a)* la combustione diretta alle condizioni indicate ai punti 14.3 e 14.4;

*b)* un processo di gassificazione, purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e ad esso integrati.

Per la produzione e utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizione di cui al punto 15.

14.3. Caratteristiche dell'impianto.

Il residuo può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW, provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo continuo dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Detti impianti devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO/CO+CO2) minima del 99%.

14.4. Valori limite alle emissioni.

Gli impianti di cui al punto 14.3 devono garantire i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

| | | |
|---|---|---|
| Polveri | 30 | mg/Nmc |
| HCl | 10 | mg/Nmc |
| HF | 2 | mg/Nmc |
| Cd+Hg+Ti | 0,1 | mg/Nmc |
| Carbonio organico totale | 30 | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo | 300 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto | 400 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio | 100 | mg/Nmc |
| PCDD+PCDF (come diossina equivalente) | 0,1 | ng/Nmc |
| Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | 0,1 | mg/Nm |

Per gli altri inquinanti si applicano i valori minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

Per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli impianti autorizzati esistenti si applicano i seguenti limiti di emissione:

nel caso di combustione diretta di PDF in miscela con altri combustibili anche non convenzionali (co-combustione):

| | | |
|---|---|---|
| Polveri | 150 | mg/Nmc |
| HF | 2 | mg/Nmc |
| Cd+Hg+Ti | 0,2 | mg/Nmc |
| Carbonio organico totale | 30 | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo | 600 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto | 1800-3000 | mg/Nmc |
| Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | 0,1 | mg/Nmc |

Per gli altri inquinanti si applicano i valori di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

15. *Gas derivati.*

15.1. Definizione.

Gas derivante da processi di gassificazione di:

*rifiuti urbani o assimilabili;*

RDF di cui al punto 11;

prodotti di cui ai punti 7, 8, 9 e 14,

avente le seguenti caratteristiche:

| | | |
|---|---|---|
| H2S | max | 200 ppm |
| Polveri | max | 1 ppm |
| Potere calorifico inferiore (su base secca) | min | 1000 Kcal Nm3 |

15.2. Caratteristiche dell'impianto.

Impianti unitari di gassificazione dei rifiuti e di produzione di energia, oppure impianti di sola produzione energetica utilizzanti i gas di cui al punto 15.1, con potenza termica nominale superiore a 6 MW con le caratteristiche di seguito indicate:

*a)* nel caso si tratti di una turbina a gas fissa valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15% in volume:

| | |
|---|---|
| Monossido di carbonio | 100 mg/Nm3 |
| Ossidi di azoto (*): | |
| per turbine di potenza elettrica > 50 MW | 100 mg/Nm3 |
| per turbine di potenza elettrica ≤ 50 MW | 150 mg/Nm3 |
| per turbine funzionanti meno di 2200 ore annue | 250 mg/Nm3 |

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, per le corrispondenti tipologie di impianti;

*b)* nel caso si tratti di altre tipologie di impianti di combustione valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3% in volume:

| | | |
|---|---|---|
| Polveri | 5 | mg/Nm3 |
| Monossido di carbonio | 100 | mg/Nm3 |
| Ossidi di azoto | 300 | mg/Nm3 |
| Ossidi di zolfo | 35 | mg/Nm3 |

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

(*) Per le turbine a gas con rendimento elettrico superiore al 30% i valori limite di emissione sono calcolati aumentando i valori limite di 3 mg/Nm3 per ciascun punto di rendimento superiore a 30, fino ad un massimo rispettivamente di 150 mg/Nm3 e 200 mg/Nm3.

*B)* CALCOLO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA PER IMPIEGO DI COMBUSTIBILI IN MISCELA.

Nel caso di impiego simultaneo dei prodotti di cui alla precedente lettera *A)* in miscela fra loro o con altri combustibili, i valori limite di emissione dell'impianto sono determinati nel modo seguente:

$$\frac{V\ \text{prodotto} \times C\ \text{prodotto} + V\ \text{altro combustibile} \times C\ \text{altro combustibile}}{V\ \text{prodotto} + V\ \text{altro combustibile}}$$

Dove:

V prodotto — volume dei gas di scarico derivante esclusivamente dalla combustione dei prodotti di cui alla precedente lettera *A)*, determinato in base al prodotto specificato nell'autorizzazione che ha il più basso potere calorifico, normalizzato alle condizioni indicate nel corrispondente punto della lettera *A)*

C prodotto — valori limite delle emissioni stabiliti alla precedente lettera *A)* del presente allegato per i prodotti impiegati

V altro combustibile — volume dei gas di scarico derivanti dalla combustione dell'altro o degli altri combustibili autorizzati e normalmente utilizzati nell'impianto normalizzato alle condizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988

C altro combustibile — valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per l'altro o gli altri combustibili normalmente utilizzati nell'impianto

C — valore limite di emissione da rispettare in caso di impiego simultaneo di uno o più dei prodotti di cui alla lettera *A)* e uno o più di altri combustibili riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi calcolato tenendo conto del rapporto dei volumi

Per i cementifici non è richiesto il bruciatore pilota a combustibile liquido o gassoso.

**93A6456**

---

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 novembre 1993.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Immobiliare Belvedere S.p.a. in liquidazione», nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.**

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993, con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4;

Considerato che il commissario liquidatore della società Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a., con istanza datata 29 giugno 1993 rivolta al tribunale di Padova, ha richiesto, ai sensi dell'art. 2, lettera *c)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza della società Immobiliare Belvedere S.p.a. in liquidazione;

Vista la sentenza n. 228/93 del 21 ottobre 1993, depositata in cancelleria in data 21 ottobre 1993, con la quale il tribunale di Padova, sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della «Immobiliare Belvedere S.p.a. in liquidazione», con sede legale in Padova, via del Seminario, 3;

Ritenuto pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la «Immobiliare Belvedere S.p.a. in liquidazione» in quanto la società, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risulta sottoposta alla stessa direzione della società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società «Immobiliare Belvedere S.p.a. in liquidazione», con sede in Padova, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Padova al n. 14503, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» composto dai signori:

Vicario dott. Francesco Maria, nato a Roma il 23 settembre 1928, con funzioni di presidente;

Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente;

Taddia dott. Mario, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1993

*Il Ministro:* SAVONA

**93A6476**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 10 novembre 1993.

**Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie della Assitalia S.p.a.** (Deliberazione n. 7500).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;

Visto il comunicato stampa diffuso il 6 novembre 1993 con cui l'INA - Istituto nazionale per le assicurazioni S.p.a. ha reso nota l'intenzione di effettuare un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi dell'art. 9 della sopra citata legge, al fine di acquisire la totalità delle azioni ordinarie emesse dalla Assitalia S.p.a.;

Considerato che in esito all'offerta di cui sopra il flottante della Assitalia S.p.a. potrebbe ridursi al di sotto del limite del 10% stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/1992;

Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dalla società Assitalia S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie della Assitalia S.p.a., è fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 5%.

Il soggetto controllante la Assitalia S.p.a. dovrà promuovere un'O.P.A., ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, a meno che, entro centoventi giorni dalla data in cui il flottante è sceso al di sotto del limite di cui sopra, il limite stesso non venga ripristinato.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 10 novembre 1993

*Il presidente:* BERLANDA

**93A6485**

DELIBERAZIONE 10 novembre 1993.

**Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie della Finanziaria Italgel S.p.a.** (Deliberazione n. 7501).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;

Vista la comunicazione in data 21 ottobre 1993 effettuata ai sensi dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, con la quale la Nestlè Partners C.V. ha reso nota l'intenzione di effettuare un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi dell'art. 10, comma 8, della sopra citata legge, al fine di acquisire la totalità delle azioni ordinarie emesse dalla Finanziaria Italgel S.p.a.;

Considerato che in esito all'offerta di cui sopra il flottante della Finanziaria Italgel S.p.a. potrebbe ridursi al di sotto del limite del 10% stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/1992;

Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dalla società Finanziaria Italgel S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie della Finanziaria Italgel S.p.a. è fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura dell'8%.

Il soggetto controllante la Finanziaria Italgel S.p.a. dovrà promuovere un O.P.A., ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, a meno che, entro centoventi giorni dalla data in cui il flottante è sceso al di sotto del limite di cui sopra, il limite stesso non venga ripristinato.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 10 novembre 1993

*Il presidente:* BERLANDA

**93A6486**

## REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 1993.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Maccagno, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un ripetitore passivo da parte della SIP.** (Deliberazione n. V/40909).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 7 aprile 1993, prot. n. 14293, dalla SIP per la realizzazione di un ripetitore passivo su area ubicata nel comune di Maccagno (Varese), mappale 1260, foglio 9, per la sola parte interessata dall'intervento, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'assicurare il servizio telefonico in collegamento ponte radio tra le centrali di Piancavallo e Cannobio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Maccagno (Varese), mappale 1260, foglio 9, per la sola parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 settembre 1993

*Il presidente:* GHILARDOTTI

*Il segretario:* FERMO

93A6460

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 1993.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una cabina ENEL da parte del sig. Silvestri Claudio.** (Deliberazione n. V/40913).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 19 aprile 1993, prot. n. 15841, dal sig. Silvestri Claudio per la realizzazione di una cabina ENEL su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappale 486, foglio 20, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel dotare del servizio elettrico gli insediamenti esistenti;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappale 486, foglio 20, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 settembre 1993

*Il presidente:* GHILARDOTTI

*Il segretario:* FERMO

93A6461

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 1993.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di S. Giacomo Filippo, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una stazione meteorologica ed ampliamento cunicolo percorso-cavi da parte dell'ENEL.** (Deliberazione n. V/40912).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 25 marzo 1993, prot. n. 12302, dall'ENEL per la realizzazione di una stazione meteorologica ed ampliamento cunicolo percorso cavi su area ubicata nel comune di S. Giacomo Filippo (Sondrio), mappali 20, 21, 32, 34, 35, foglio 2, per la sola parte interessata dall'intervento sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel completamento del sistema di sorveglianza automatica (progetto ESSEDI).

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di S. Giacomo Filippo (Sondrio), mappali 20, 21, 32, 34, 35, foglio 2, per la sola parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del l'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 settembre 1993

*Il presidente:* GHILARDOTTI

*Il segretario:* FERMO

**93A6462**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 1993.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una palificazione telefonica da parte della SIP.** (Deliberazione n. V/41107).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985 n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 27 gennaio 1993, prot. n. 2770, dalla SIP per la realizzazione di una palificazione telefonica su area ubicata nel comune di Pasturo (Como), mappali 1374, 1375, foglio 31, mappali 2210, 1397, 1394, 1395, foglio 4, per la sola parte interessata dall'intervento sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica:

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel dotare di nuove utenze del servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pasturo (Como), mappali 1374, 1375, foglio 31, mappali 2210, 1397, 1394, 1395, foglio 4, per la sola parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 settembre 1993

*Il presidente:* GHILARDOTTI

*Il segretario:* FERMO

93A6463

## UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 di approvazione del piano triennale di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992, con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del diploma universitario in dietetica e dietologia applicata;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Dopo l'art. 471 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA

Art. 472. — È istituita nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» il corso di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.

Art. 473. — Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e professionali tali da consentire l'applicazione della scienza della nutrizione e dell'educazione alimentare a gruppi ed individui in stato di benessere e di malattia.

Art. 474. — Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

Art. 475. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito in venti, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi effettuati in scuole, in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Art. 476. — Il corso di diploma prevede almeno 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio ed attività integrative in concordanza con la normativa comunitaria.

Esso comprende aree, corso integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri): ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 700 ore, secondo anno 800 ore, terzo anno 900 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 40% delle ore previste per ciascun anno.

Art. 477. — Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Art. 478. — Il consiglio della struttura didattica può disporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impiego orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dei singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzioni di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Art. 479. — Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente; né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzioni delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Art. 480. — Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti tra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Art. 481. — Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline sono i seguenti:

*I Anno* - I semestre:

*Area A* - Basi biologiche dei fenomeni viventi (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le fasi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisiologici ed epidemiologici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare:
genetica generale.

A.4. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

A.5. Inglese scientifico.

A.6. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

*I Anno* - II semestre:

*Area B* - Chimico-tecnologica (crediti 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione ed utilizzazione dei principi fondamentali della chimica, fisiologica, microbiologia e relative tecnologie degli alimenti e dell'alimentazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia:
chimica biologica;
chimica degli alimenti;
fisiologia umana.

B.2. Corso integrato di microbiologia ed igiene:
microbiologia;
parassitologia;
tossicologia alimentare;
igiene.

B.3. Corso integrato di tecnologia alimentare e merceologia:
tecnologie e biotecnologie alimentari;
tecnologie delle preparazioni alimentari;
tecniche di laboratorio applicate all'alimentazione;
merceologia.

B.4. attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

*II Anno* - I semestre:

*Area C* - Fisiopatologia (crediti 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi della fisiologia e della patologia generale della nutrizione del ricambio.

C.1. Corso integrato di biochimica applicata:
biochimica della nutrizione;
biochimica del ricambio.

C.2. Corso integrato di fisiologia della nutrizione:
fisiologia applicata;
fisiologia della nutrizione.

C.3. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
patologia generale;
fisiopatologia generale;
patologia della nutrizione;
patologia del ricambio.

C.4. Attività di tirocinio guidata da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

*II Anno* - II semestre:

*Area D* - Legislazione ed organizzazione del servizio di alimentazione, dietologia e dietoterapia generale (crediti 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi fondamentali della legislazione sanitaria, dell'organizzazione della ristorazione collettiva della dietologia e dietoterapia generale.

D.1. Corso integrato di legislazione sanitaria ed alimentare:
legislazione sanitaria;
legislazione alimentare.

D.2. Corso integrato di nutrizione nelle collettività e ristorazione collettiva e di massa:
igiene degli alimenti;
organizzazione e programmazione sanitaria.

D.3. Corsi integrato di psicologia generale e speciale dell'alimentazione e sociologia:
psicologia:
sociologia medica;
tecniche di comunicazione.

D.4. Corso integrato di dietologia, dietetica e dietoterapia generale:
dietologia;
dietetica;
dietoterapia generale.

D.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori e servizi ospedalieri ed extraospedalieri e ditte di ristorazione.

*III Anno* - I semestre:

*Area E* - Educazione alimentare, politica alimentare e trattamento dei disturbi alimentari, dietoterapia (crediti 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi della prevenzione, del trattamento dei disturbi alimentari e dell'applicazione della terapia dietetica.

E.1. Corso integrato di educazione sanitaria:
educazione sanitaria;
educazione alimentare;
metodologia epidemiologica clinica.

E.2. Corso integrato di geografia economica e politica alimentari:

geografia economica,
economia politica.

E.3. Corso integrato di psicopatologia alimentare:

psicopatologia,
dietetica.

E.4. Attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraóspedaliere.

*III Anno* - II semestre:

*Area F* - Nutrizione clinica e dietoterapia (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi della terapia dietetica nelle varie patologie.

F.1. Corso integrato di malattie dell'apparato digerente:

gastroenterologia:
epatologia.

F.2. Corso integrato di malattie del metabolismo e della nutrizione. alimentare del malato chirurgico e nutrizione artificiale:

malattie del metabolismo;
malattie della nutrizione;
dietoterapia;
nutrizione artificiale.

F.3. Corso integrato di malattie dell'apparato cardiovascolare e renale

cardiologia,
nefrologia.

F4. Corso integrato di patologie dell'età evolutiva e dell'età geriatrica.

pediatria,
geriatria.

F.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi ambulatoriali e reparti ospedalieri ed extraospedalieri.

Art. 482. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente· per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

Art. 483. — La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto. esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa

Art. 484. — Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di dietologia e dietetica applicata.

Art. 485. — La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Art. 486. — Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione e per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitari e quello di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dell'anno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso, riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli scrivibili secondo lo statuto.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1993

*Il rettore*

93A6464

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 25 settembre 1993), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 467** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### Art. 1.

1. Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito o in altri accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, sul trattamento tributario degli interessi ed altri proventi dei titoli di debito pubblico, il Ministero delle finanze comunica periodicamente al Ministero del tesoro l'ammontare delle ritenute non applicabili ai predetti redditi in forza delle disposizioni medesime. Il Ministero delle finanze effettua tale comunicazione sulla base di idonea documentazione fornita dagli effettivi beneficiari degli interessi e degli altri proventi dei titoli del debito pubblico, dalle autorità fiscali estere e dagli enti creditizi o finanziari, residenti in Italia o in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni o altri accordi internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, presso i quali gli effettivi beneficiari tengono in deposito, direttamente o indirettamente, i titoli del debito pubblico.

2. Il Ministero del tesoro riconosce l'ammontare delle somme conseguenti all'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalle convenzioni o altri accordi internazionali alle aziende di credito italiane sub-depositarie dei titoli, affinché esse provvedano, anche per il tramite di altri soggetti, al pagamento in favore degli effettivi beneficiari non residenti e versa all'erario le ritenute effettivamente operate sugli interessi e sugli altri proventi dei titoli del debito pubblico.

3. Il riconoscimento dei maggiori proventi per effetto della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura ridotta, delle ritenute sugli scarti di emissione avviene in occasione della scadenza di ogni cedola, relativamente alla quota maturata nel periodo di godimento della cedola stessa; l'importo dei predetti maggiori proventi viene determinato attualizzando l'ammontare dovuto, rispetto alla scadenza del titolo, ad un tasso pari al rendimento effettivo del titolo medesimo all'emissione.

4. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati alle aziende di credito italiane sub-depositarie gli enti internazionali di compensazione e di deposito titoli aderenti al sistema dei conti accentrati titoli della Banca d'Italia, i quali devono nominare un rappresentante in Italia.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro e degli scarti di emissione dei certificati di credito del Tesoro a sconto. Le predette disposizioni si applicano alle nuove tipologie dei titoli del debito pubblico sulla base di appositi decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con il Ministro delle finanze.

### Art. 2.

1. Ai fini dell'applicazione, in base all'articolo 1, del trattamento tributario degli interessi e degli altri proventi dei titoli del debito pubblico previsto dalle convenzioni e accordi internazionali, le aziende di credito italiane sub-depositarie e gli enti ad esse equiparati devono acquisire la certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera, i dati identificativi dei soggetti non residenti, nonché, anche in via telematica, i dati relativi alla individuazione dei titoli e dei periodi di possesso dei medesimi. La predetta documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo non inferiore a dieci anni.

2. La documentazione riguardante ciascun soggetto può essere unica, anche nel caso di possesso di titoli del debito pubblico aventi scadenze diverse, ed ha valore per l'intero anno solare in cui è prodotta, ovvero per il minor periodo per il quale sussistano le condizioni cui è subordinata l'applicazione del trattamento tributario previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali di cui all'articolo 1, comma 1.

### Art. 3.

1. Qualora da riscontri dell'Amministrazione finanziaria, effettuati anche mediante controlli a campione sulla base di criteri selettivi stabiliti nell'ambito della

programmazione dell'attività di accertamento, risultino riconosciute somme non dovute, il Ministero del tesoro procede al recupero mediante compensazione con i successivi versamenti da effettuare alle aziende di credito sub-depositarie. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità per lo stesso recupero.

2. Qualora non sia possibile operare, in tutto o in parte, la compensazione indicata nel comma 1, il Ministero del tesoro procede nei confronti delle aziende di credito sub-depositarie al recupero diretto delle somme indebitamente corrisposte e non compensate.

3. Sulle somme di cui ai commi 1 e 2 è dovuto, a titolo di sanzione amministrativa, un importo pari al 10 per cento annuo delle somme stesse a decorrere dall'avvenuto indebito pagamento.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, per le quali potranno essere utilizzati anche sistemi telematici di comunicazione dei dati.

2. Restano salve, nei casi in cui non vengano utilizzate le modalità di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 *(a)*, e le relative modalità di attuazione.

*(a)* Il testo dell'art. 37 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) è il seguente:

«Art. 37 *(Rimborso di ritenute dirette)*. — Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice civile chiedendo il rimborso.

Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A6511

**Testo del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1993), **coordinato con la legge di conversione 18 novembre 1993, n. 468** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6), **recante: «Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

*Richieste estorsive successive al danno cagionato*

1. Nel comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 *(a)*, dopo le parole: «a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva» sono inserite le seguenti: «avanzate anche successivamente ai fatti delittuosi».

*(a)* Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 419/1991 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), come modificato dal presente articolo e dall'art. 2, è il seguente:

«Art. 1 *(Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive)*. — 1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito è corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 416-*bis* del codice penale. *L'elargizione è corrisposta altresì in favore di coloro che, pur in assenza delle richieste di cui al comma 2, lettera* a), *subiscono il danno in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito di una associazione od organizzazione avente per proprio scopo quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive.*

2. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'art. 5, a condizione che:

*a)* si tratti di danno provocato allo scopo di costringere la vittima a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva *avanzate anche successivamente ai fatti delittuosi* o a recedere dal rifiuto opposto a tali richieste, ovvero si tratti di danno comunque causato per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto medesimo;

*b)* il rifiuto di cui alla lettera *a)* o, comunque, la mancata adesione alle richieste estorsive, permangano anche in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui all'art. 3;

*c)* la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

*d)* la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10-*quater*, comma secondo, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

*e)* il danno patrimoniale superi, per ammontare, quello eventualmente coperto, anche indirettamente, da polizza assicurativa;

*f)* il fatto delittuoso sia stato denunziato all'autorità giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

3. Non si tiene conto della condizione di cui alla lettera *d)* del comma 2 quando la vittima fornisce un rilevante contributo all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato dal quale è derivato il danno, o di reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale.

4. L'elargizione è corrisposta in relazione ad eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare il D.L. n. 419/1991, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1992.

## Art. 2.

### *Estensione dei casi di elargizione*

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 ***(a)***, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'elargizione è corrisposta altresì in favore di coloro che, pur in assenza delle richieste di cui al comma 2, lettera *a)* ***(a)***, subiscono il danno in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito di una associazione od organizzazione avente per proprio scopo quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive.».

1-bis. *Per i casi previsti dall'articolo 1 e dal presente articolo l'elargizione è concessa per eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172* ***(a)***.

1-ter. *Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172* ***(a)***, *le parole: «lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «lire 1.000 milioni».*

---

***(a)*** Per il testo vigente dell'art. 1 del D.L. n. 419/1991 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1; l'art. 2 del medesimo decreto (entrato in vigore il 2 gennaio 1992), come sopra modificato, è così formulato:

«Art. 2 (*Ammontare dell'elargizione*). — 1. L'elargizione è corrisposta in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare del danno e comunque non superiore a lire *1.000 milioni*. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non può superare nel triennio la somma di lire 3.000 milioni.

2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche».

## Art. 3.

### *Modalità e termini della domanda*

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 ***(a)***, è aggiunto il seguente periodo: «La domanda può essere altresì presentata, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive.».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 ***(a)***, come modificato dal comma 1, e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ***(b)***, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

---

***(a)*** Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 419/1991, come sopra modificato, il seguente:

«Art. 3 (*Modalità e termini per la domanda*). — 1. L'elargizione è concessa a domanda.

2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. *La domanda può essere altresì presentata, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive.*

3. La domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'evento lesivo».

***(b)*** Il comma 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) stabilisce che i regolamenti di cui ai commi precedenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

*Concessione dell'elargizione*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 ***(a)***, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera la somma liquidata o che può essere liquidata dalla società assicuratrice, l'elargizione è concessa per la sola quota eccedente.»;

*b)* nel comma 4, sono soppresse le parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 ***(b)***»; nello stesso comma le parole: «Nel caso di più soluzioni, il pagamento di ogni singolo rateo» sono sostituite dalle seguenti: «Il pagamento del contributo e di ogni singolo rateo»;

*c)* dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis.* Prima della definizione del procedimento di elargizione può essere disposta, in una o più soluzioni, la corresponsione di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei e per l'eventuale ripetizione di quanto erogato si applicano le disposizioni di cui al comma 4.».

---

***(a)*** Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 419/1991, come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 4 (*Criteri di concessione e di liquidazione*). — 1. La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 5, commi 2 e 3. La proposta deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dal presente decreto e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì l'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. L'elargizione di cui al presente decreto è corrisposta indipendentemente dagli emolumenti ricevuti in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

3. *In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera la somma liquidata o che può essere liquidata dalla società assicuratrice, l'elargizione è concessa per la sola quota eccedente.*

4. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere liquidata in una o più soluzioni. *Il pagamento del contributo e di ogni singolo rateo* deve essere preceduto dalla produzione da parte dell'interessato di idonea documentazione comprovante l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, qualora l'interessato non provi, con idonea documentazione, l'avvenuto impiego del contributo o dei ratei già riscossi nel ripristino dei beni distrutti o danneggiati, la concessione dell'elargizione è revocata e l'amministrazione ha diritto all'immediata ripetizione di quanto erogato.

4-bis. *Prima della definizione del procedimento di elargizione può essere disposta, in una o più soluzioni, la corresponsione di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'art. 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei e per l'eventuale ripetizione di quanto erogato si applicano le disposizioni di cui al comma 4.*

5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 e salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è altresì revocata e l'amministrazione ha diritto alla ripetizione di quanto erogato se si accerta l'insussistenza dei relativi presupposti, ivi compresa la permanenza, nel corso del triennio successivo al provvedimento di concessione, del rifiuto o della mancata adesione alla richiesta estorsiva di cui al comma 1 dell'art. 1».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare il D.L. n. 419/1991, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 49 del 28 febbraio 1992.

***(b)*** Il comma 3 dell'art. 7 della legge n. 302/1990 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), la cui applicazione restava ferma secondo l'antecedente stesura del comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 419/1991, prevede che: «Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa».

Art. 4-*bis*.

Sospensione di termini

1. *A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172* ***(a)***, *come modificato dal presente decreto, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali, amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.*

2. *Sono altresì sospesi, per la medesima durata di trecento giorni, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.*

3. *Sono sospesi per la medesima durata di trecento giorni l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.*

4. *Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui al comma 1 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.*

---

***(a)*** Per il testo vigente dell'art. 1 del D.L. n. 419/1991 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1.

Art. 5.

Riservatezza degli atti

1. *Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172* ***(a)****, è sostituito dal seguente:*

*«5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione del Fondo sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro, nonché con le associazioni od organizzazioni indicate nell'articolo 3, comma 2* ***(a)****, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione».*

---

***(a)*** Per il testo vigente dell'art. 3 del D.L. n. 419/1991 si veda la nota ***(a)*** all'art. 3; l'art. 5 del medesimo decreto, come sopra modificato, è così formulato:

«Art. 5 *(Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione).* — 1. È istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un "Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione" di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo è amministrato, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo Istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa attività, è istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente decreto.

3. Il comitato di cui al comma 2 è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in sua vece dal direttore ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, nonché da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia [v. il D.M. 12 agosto 1992, n. 396, *n.d.r.*], sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni, secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

5. *Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione del Fondo sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché con le associazioni od organizzazioni indicate nell'art. 3, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione».*

Il comma 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), soprarichiamato, stabilisce che i regolamenti di cui ai commi precedenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

*Attività istruttoria*

1. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-*bis (Accertamento dei requisiti e delle condizioni dell'elargizione).* — *1.* Agli effetti di quanto previsto nel comma 4-*bis* dell'articolo 4 ***(a)***, il comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 ***(a)***, acquisisce entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. *L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.*

2. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione il prefetto e il comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 ***(a)***, possono ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.».

---

***(a)*** Per il testo vigente dell'art. 4 e dell'art. 5 del D.L. n. 419/1991 si vedano, rispettivamente, la nota ***(a)*** all'art. 4 e la nota ***(a)*** all'art. 5.

Art. 7.

*Rimessione in termini*

1. le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 ***(a)***, il cui termine di presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

---

***(a)*** Per il testo vigente dell'art. 3 del D.L. n. 419/1991 si veda la nota ***(a)*** all'art. 3.

Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**93A6521**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Approvazione del nuovo statuto della fondazione di religione «Compagnia di S. Angela Merici», in Genova

Con decreto ministeriale 4 novembre 1993, è stato approvato lo statuto della fondazione di religione «Compagnia di S. Angela Merici», con sede in Genova, datato 2 giugno 1992, composto di tredici articoli, munito del visto e sottoscritto dal direttore generale degli affari dei culti.

**93A6491**

### Approvazione del nuovo statuto della fabbriceria detta «Opere ecclesiastiche riunite di Montepulciano», in Montepulciano

Con decreto ministeriale 4 novembre 1993, è stato approvato lo statuto della fabbriceria detta «Opere ecclesiastiche riunite di Montepulciano», con sede in Montepulciano (Siena), adottato dal consiglio di amministrazione dell'ente nella seduta del 28 aprile 1993, assentito dall'ordinario diocesano, composto di sedici articoli munito del visto e sottoscritto dal direttore generale degli affari dei culti.

**93A6492**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Divieto di vendita e utilizzazione nonché ritiro dal commercio di un lotto di preparato galenico

Ai sensi del decreto-legge 29 maggio 1991, n. 178, con ordinanza dell'8 novembre 1993 il Ministro della sanità ha disposto, in via cautelativa, il divieto di vendita e di utilizzazione nonché il ritiro dal commercio del preparato galenico di seguito indicato, limitatamente al lotto sotto riferito:

soluzione glucosata 33% lotto 53993 del 29 marzo 1993 scad. 5 95 - Ditta Galenica Senese di Monteroni d'Arbia (Siena).

Il provvedimento è motivato dalla segnalata presenza di «macroscopiche impurità» all'interno di una confezione di detto preparato.

**93A6489**

### Sospensione alla società Farmac Besidiac S.r.l., dell'autorizzazione alla produzione di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente nello stabilimento farmaceutico sito in zona industriale Contrada Imperatore - Bisignano.

Con decreto ministeriale n. 822 del 9 novembre 1993 è stata sospesa alla società Farmac Besidiac S.r.l., sede legale in zona industriale Contrada Imperatore - Bisignano (Cosenza), codice fiscale n. 01385970783, l'autorizzazione alla produzione di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente nello stabilimento farmaceutico sito in zona ind. Contrada Imperatore - Bisignano (Cosenza).

**93A6490**

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 19 novembre 1993*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1676,88 |
| ECU | 1880,62 |
| Marco tedesco | 978,92 |
| Franco francese | 282,35 |
| Lira sterlina | 2475,07 |
| Fiorino olandese | 872,78 |
| Franco belga | 46,109 |
| Peseta spagnola | 12,165 |
| Corona danese | 246,94 |
| Lira irlandese | 2349,48 |
| Dracma greca | 6,843 |
| Escudo portoghese | 9,651 |
| Dollaro canadese | 1267,48 |
| Yen giapponese | 15,534 |
| Franco svizzero | 1114,58 |
| Scellino austriaco | 139,18 |
| Corona norvegese | 225,63 |
| Corona svedese | 201,43 |
| Marco finlandese | 288,81 |
| Dollaro australiano | 1107,58 |

**93A6546**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti in provincia di L'Aquila nell'area dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone presso domicili, luoghi di cura, soggiorno, aggregazione e soci di comunità.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1993, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti in provincia di L'Aquila nell'area dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone presso domicili, luoghi di cura, soggiorno, aggregazione e sedi di comunità, sono stabiliti rispettivamente in L. 29.000 ed in ventisei giornate.

**93A6470**

**Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Bologna.**

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1993, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

PROVINCIA DI BOLOGNA.

Comune di Zola Predosa (Bologna): addetti alle pulizie: 50ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.420.000 mensili.

93A6471

## REGIONE VALLE D'AOSTA

**Scioglimento della società cooperativa «Edilaosta a r.l.», in Aosta**

Con provvedimento n. 8952, in data 29 ottobre 1993, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, della società cooperativa «Edilaosta a r.l.», con sede nel comune di Aosta, via Torre del Lebbroso, 39, costituita con atto a rogito del notaio Marcoz Guido, in data 5 aprile 1991 e iscritta al n. 6565 del registro della società del tribunale di Aosta.

93A6495

## REGIONE VENETO

**Autorizzazione al comune di Caldiero ad aprire ed esercitare uno stabilimento per la produzione e la vendita dell'acqua minerale «Giunone» nello stesso comune.**

Con provvedimento n. 4139 del 14 settembre 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, al comune di Caldiero (Verona), con sede in Piazza Marcolungo, codice fiscale 00252060231, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare uno stabilimento d'imbottigliamento per la produzione e la messa in vendita dell'acqua minerale naturale, denominata «Giunone» in comune di Caldiero (Verona);

di prendere atto che la direzione sanitaria sarà assunta dal dott. Andrea Perini.

93A6472

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.*

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno concernente: «Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1993)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pagina 42, seconda colonna, 6° capoverso, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente alla nomina della commissione straordinaria di liquidazione dell'amministrazione provinciale di Napoli, dove è scritto: «... e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti *del predetto comune*», si legga: «... e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti *della predetta Amministrazione provinciale*».

93A6517

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992 concernente: «Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto di ammalati e di feriti».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 9 novembre 1992)

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe riportato alla pagina 9, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* in corrispondenza del n. 888, dove è scritto: «888) Pubblica assistenza *Montelungo* Fiorentino ...», si legga: «888) Pubblica assistenza *Montelupo* Fiorentino ...».

93A6518

**Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 21 ottobre 1993 recante: «Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di terapista della riabilitazione in Italia».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 16 novembre 1993)

La pubblicazione del decreto citato in epigrafe e riportato alla pagina 12 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* deve ritenersi annullata in quanto lo stesso decreto di uguale contenuto emanato in data 15 novembre 1993 è stato pubblicato alla pagina 7 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 17 novembre 1993.

93A6519

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

**ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

**— presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**

**— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale **L. 345 000**
- semestrale **L. 188.000**

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale **L. 63 000**
- semestrale **L. 44 000**

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale **L 193 000**
- semestrale **L. 105.000**

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale **L 63.000**
- semestrale **L. 44 000**

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale **L. 193 000**
- semestrale **L. 105 000**

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale **L 664.000**
- semestrale **L. 366.000**

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L. 98.000**. *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | **L.** | **1.300** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1 300** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **L.** | **2.550** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | **L** | **1.300** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1 400** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.400** |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **L.** | **120.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.400** |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **L** | **78.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | **L.** | **7.350** |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | **L.** | **1.300.000** |
| Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | **L.** | **1.500** |
| per ogni 96 pagine successive | **L.** | **1.500** |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | **L.** | **4.000** |

*N B* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **L.** | **325.000** |
| Abbonamento semestrale | **L.** | **198.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **1.450** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189